



**COMUNE DI NOCI**  
Città Metropolitana di Bari

**ORDINANZA Nr. 73 del 27/05/2025**

**Oggetto: ORDINANZA DISCIPLINA SPARGIMENTO  
LETAME.**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che sul territorio comunale insistono numerosi insediamenti agro-zootecnici con un elevato numero di capi di bestiame e che, per consuetudine lavorativa degli operatori del settore, nel periodo luglio - agosto - settembre di ogni anno vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame su terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni autunnali;

**VISTO** che da tali operazioni di spargimento, stanti le elevate temperature climatiche, proprie del periodo estivo, possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti potenzialmente dannosi con disagi anche ai turisti e agli abitanti delle contrade;

**CHE**, a tal riguardo, si ritiene disciplinare tali operazioni nel periodo estivo (seconda metà di luglio e per tutto il mese di agosto) e fino alla festa padronale di San Rocco (prima domenica di settembre) per la presenza di turisti e vacanzieri;

**RITENUTO**, pertanto, di disciplinare lo spargimento del letame,

vietandolo nel periodo estivo nelle aree circostanti al centro abitato di maggiore presenza di insediamenti stagionali, al fine di tutelare l'igiene ambientale, il tutto come segue:

- di vietare, nel periodo estivo dalla data 20 luglio (compreso) al giorno successivo della festività di San Rocco (9 settembre compreso), lo spargimento di letame, di effluenti di allevamento e liquami zootecnici su terreni agricoli situati nel territorio comunale circostanti al centro abitato ed individuati con i fogli di mappa che di seguito vengono indicati, nonché l'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie: - Fogli di mappa: n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.16, n.17, n.22, n.23, n.32, n.33, n.39, n.40, n.41, n.42, n.43, n.44, n.45, n.55, n.56, n.57, n.58, n.73, n.74, n.75, n.76, n.77 e n.78;

- di disporre per la restante parte del territorio comunale che dette operazioni possono essere eseguite a condizione che immediatamente dopo lo spargimento venga eseguito l'interramento con apposita aratura del terreno, così come previsto dal D.G.R. n. 363/2013 e rispettando tutte le norme vigenti in materia;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 59 del 18.02.2005;

**VISTO** l'art. 4, lett. f) dell'allegato "A" della Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 07.03.2013, pubblicata sul BURP n. 49 del 03.04.2013;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

## ORDINA

- 1) a tutti gli operatori agricoli, conduttori di aziende agricole e zootecniche, insistenti sul territorio comunale ed individuato con i seguenti fogli di mappa: n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.16, n.17, n.22, n.23, n.32, n.33, n.39, n.40, n.41, n.42, n.43, n.44, n.45, n.55, n.56, n.57, n.58, n.73, n.74, n.75, n.76, n.77 e n. 78, ***di non eseguire lo spargimento di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici in genere su terreni agricoli e di astenersi dall'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie, dalla data del 20 luglio al 09 settembre 2025***, fatto salvo casi eccezionali di estrema necessità documentata dalle Autorità competenti;
- 2) che per la restante parte del territorio, nel periodo innanzi indicato, dette operazioni possono essere eseguite solamente a condizione che immediatamente dopo lo spargimento venga eseguito l'interramento con apposita aratura del terreno, osservando le corrette pratiche agronomiche e tutte le disposizioni di legge in materia e in particolar modo quanto disposto ai sensi del D.G.R. n. 363/2013;

## STABILISCE

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento), come previsto dall'art. 3 del Regolamento Comunale delle sanzioni approvato con Delibera G.C. n.34 del 09/08/2008, che potrà essere estinta con le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981;

## DISPONE

di questa ordinanza:

- l'affissione all'Albo Pretorio sul sito del Comune di Noci;
- la notifica: alla A.S.L. BA – Servizio di Igiene Pubblica;

- al Comandante la Stazione Carabinieri Forestali di Noci;
- al Comandante della Polizia Locale - sede;
- al Responsabile del Settore “Territorio ed Attività Produttive” - sede;
- l'invio in copia alla Regione Puglia – Assessorato OO.PP. Settore Tutela della Acque;
- alla Provincia di Bari - Città Metropolitana – Servizio Ambiente;
- alle Organizzazioni di Categoria presenti sul territorio;

### **DEMANDA**

ai Vigili Sanitari, agli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

### **IL SINDACO**

*dott. Francesco INTINI*